

Regolamento Bring Your Own Device

Sommario

Premessa	1
Art. 1 Dispositivi ammessi	1
Art. 2 Uso dei dispositivi	1
Art. 3 Divieto di alcuni dispositivi	2
Art. 4 Utilizzo didattico di audio e video	2
Art. 5 Responsabilità dei dispositivi.....	2
Art. 6 Uso non consentito di Internet.....	2
Art. 7 Ricarica dei dispositivi.....	2
Art. 8 Diritti di proprietà intellettuale	2
Art. 9 Diritto di ispezione.....	3
Art. 10 Sanzioni per il mancato rispetto del Regolamento:	3
Art. 11 Norme di salvaguardia.....	3

Premessa

L'azione #6 del PNSD "Politiche attive per il BYOD" (Bring Your Own Device), - letteralmente: porta il tuo dispositivo - punta a garantire a tutti gli studenti una formazione digitale che parta dal saper usare i propri dispositivi. Si legge testualmente *"La scuola digitale, in collaborazione con le famiglie e gli enti locali, deve aprirsi al cosiddetto BYOD (Bring Your Own Device), ossia a politiche per cui l'utilizzo di dispositivi elettronici personali durante le attività didattiche sia possibile ed efficientemente integrato"*.

Poiché la tecnologia fornisce agli studenti opportunità innovative ed inedite per incrementare la loro cultura, in linea con quanto specificato nel PNSD, l'Istituto Comprensivo "Padre Santo Di Guardo – Salvatore Quasimodo" intende favorire tale processo garantendone la sicurezza attraverso una modalità di interazione che contribuisca al miglioramento dell'ambiente educativo e di apprendimento.

Si fa presente, tuttavia, che l'uso improprio dei dispositivi digitali mobili a scuola è inaccettabile e viene sanzionato in misura della gravità in base a quanto stabilito dal Regolamento di Istituto.

Art. 1 Dispositivi ammessi

Sono ammessi: computer portatile, tablet, e-reader – Smartphone.

Art. 2 Uso dei dispositivi

- I dispositivi devono essere usati a scuola per soli scopi didattici e solo dopo previa autorizzazione esplicita dell'insegnante.

- b) Agli studenti non è permesso usare i dispositivi per giochi o per altre attività che esulano da quella didattica durante le ore scolastiche.
- c) Agli studenti non è consentito usare i dispositivi al di fuori dall'orario di lezione (pause o ricreazione).

Art. 3 Divieto di alcuni dispositivi

È vietato agli studenti usare dispositivi di registrazione audio, videocamere o fotocamere (o dispositivi che li prevedano) per registrare media o fare foto in classe senza il permesso dell'insegnante e senza il consenso della persona che viene registrata, videoregistrata, fotografata.

Art. 4 Utilizzo didattico di audio e video

Audio e video registrati a scuola a fini didattici possono essere pubblicati esclusivamente su canali di comunicazione "chiusi" (per esempio EDMODO, DRIVE, DROPBOX, PADLET ecc....) o canali "privati" tipo YOU TUBE (in quest'ultimo caso l'insegnante fornirà agli alunni il link per la visione del video) e non potranno essere condivisi su alcun'altra piattaforma.

Art. 5 Responsabilità dei dispositivi

- a) Gli studenti sono responsabili personalmente dei propri dispositivi.
- b) È vietato prendere in prestito dispositivi di altri studenti.
- c) La scuola non è responsabile della sicurezza dei dispositivi e di eventuali danni.
- d) Gli studenti sono responsabili di riportare a casa il dispositivo al termine delle lezioni. La scuola non sarà ritenuta responsabile per nessun dispositivo degli studenti lasciato a scuola.

Art. 6 Uso non consentito di Internet

Agli studenti non è consentito:

- a) usare Internet per scopi diversi da quelli didattici;
- b) scaricare musica, video e programmi da internet o qualsiasi file senza il consenso dell'insegnante;
- c) giocare sul computer, in rete o diversamente (se non come parte di una lezione).

Art. 7 Ricarica dei dispositivi

Agli studenti è richiesto di caricare completamente il dispositivo a casa e devono essere consapevoli che:

- a) non sarà possibile ricaricare i dispositivi durante l'orario di lezione;
- b) non sarà possibile ricaricare i dispositivi in aula.

A tal scopo si consiglia di dotarsi di caricabatteria portatili.

Art. 8 Diritti di proprietà intellettuale

- a) Gli studenti devono rispettare e proteggere la proprietà intellettuale altrui;
- b) Non è ammessa la copia o il plagio di qualsiasi materiale;
- c) Non è ammessa la violazione dei copyrights;

- d) Si deve attribuire, citare e richiedere il permesso degli autori o creatori delle informazioni o dei media originali (se richiesto dalla legge o da accordo);
- e) La scuola favorisce e incentiva lo sviluppo dell'open source e copyleft.

Art. 9 Diritto di ispezione

- a) La scuola si riserva il diritto di monitorare le attività online degli utenti e accedere, controllare, copiare, raccogliere o cancellare ogni comunicazione elettronica o file e rivelarli ad altri se ritenuto necessario.
- b) La scuola può ispezionare, previa autorizzazione anche verbale del genitore o del tutore, la memoria del dispositivo dello studente se ritiene che le regole scolastiche non siano state rispettate, questo comprende, ma non è limitato, a registrazioni audio e video, fotografie scattate nelle pertinenze scolastiche e che violano la privacy altrui o ogni altra questione legata a bullismo.

Art. 10 Sanzioni per il mancato rispetto del Regolamento:

- a) L'accesso al network della scuola è un privilegio, non un diritto. L'uso della tecnologia, sia essa proprietà della scuola o un dispositivo fornito dagli studenti, comporta responsabilità personali.
- b) Gli studenti sono tenuti a rispettare le regole dell'Istituto, agire responsabilmente, onorare i termini e le condizioni fissate dall'insegnante di classe e dalla scuola.
- c) Gli studenti saranno ritenuti responsabili delle loro azioni e sono incoraggiati a segnalare immediatamente ogni uso accidentale al loro insegnante.
- d) Il mancato rispetto delle regole previste nel presente regolamento darà luogo alle seguenti sanzioni:
 - 1. L'utilizzo improprio dei dispositivi, secondo quanto previsto all'art. 2, comporterà, le prime tre volte che accade ciò, la richiesta da parte dell'insegnante di riporre nello zaino il dispositivo e il divieto di utilizzarlo durante tutta la giornata, dopo la terza volta il divieto assoluto di portare e usare il dispositivo a scuola per un mese.
 - 2. L'utilizzo dei dispositivi non consentiti, secondo quanto previsto all'art. 3, comporterà l'immediata comunicazione ai genitori o ai tutori dell'alunno, la richiesta di cancellazione immediata dal dispositivo di ciò che è stato registrato, videoregistrato, fotografato e il divieto di portare e usare il dispositivo a scuola per un mese.
 - 3. L'utilizzo del dispositivo altrui senza previa autorizzazione, come previsto all'art. 5, comporterà l'immediata comunicazione ai genitori o ai tutori dell'alunno e il divieto di portare e usare il dispositivo a scuola per quindici giorni.
 - 4. Il mancato rispetto dell'utilizzo della rete, secondo quanto esposto all'art. 6 comporterà le prime tre volte che accade ciò la temporanea perdita di accesso alla rete, dopo la terza volta la perdita permanente di accesso alla rete.

Art. 11 Norme di salvaguardia

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento al regolamento di Istituto.

Il Dirigente scolastico
Simona Maria Perni